

Manuale dell'insegnante: Supplenze brevi nelle Elementari

In tema di supplenze brevi il cardine della normativa è costituito dall'Art. 26 del CCNL vigente:

Art.26 _ Attività di insegnamento

5. L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. **Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa**

viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell'ambito del plesso di servizio.

Non vi è dubbio quindi che una volta che siano programmate tutte le ore di contemporaneità (ore eccedenti l'attività frontale e di assistenza alla mensa) debbano essere dedicate alle attività di arricchimento e di recupero. Solo nel caso in cui il Collegio dei docenti non abbia programmato tali attività il monte ore di contemporaneità può essere destinato, tutto o in parte, alle supplenze brevi. La legge 662/97 reitera il concetto che a deliberare per l'eventuale svolgimento di supplenze brevi debbano essere gli organi collegiali, ma soprattutto, abrogando il comma 5 dell'art.131 del Testo Unico, il Parlamento ha manifestato chiaramente la volontà non solo che in tale materia siano sovrane le delibere degli Organi Collegiali ma che non vi deve essere nessuna obbligatorietà e nessuna misura alla effettuazione di supplenze da parte degli insegnanti in servizio nella scuola.

In queste ultimi due anni molti dirigenti (supportati anche disinformate riviste scolastiche) vanno sostenendo la notizia falsa e tendenziosa che la normativa citata sarebbe cambiata e che pertanto una quota di orario di contemporaneità dovrebbe essere comunque devoluta per le supplenze brevi inferiori ai cinque giorni. Proprio nella normativa citata da queste riviste viene ribadito che la normativa vigente resta quella da noi indicata. Infatti

il D.M. 25/ 2000 al comma 2 dell'articolo 7 recita:
Articolo 7 Supplenze conferite utilizzando graduatorie di circolo e di istituto

2) Per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti il Dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell'art. 1, commi 72 e 78, della legge 23/12/96, n.662e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.

Non c'è dubbio che i tagli che questo governo e quello precedente hanno realizzato nei confronti della spesa per le supplenze brevi sta creando gravi difficoltà alla scuola pubblica in tutte le circostanze nelle quali gli insegnanti si assentano, ma ciò non può costituire un alibi per i Dirigenti scolastici per trasgredire le leggi e i Contratti Nazionali, né può costituire una ragione per i Collegi dei Docenti per derogare alla normativa e per sottrarsi al dettato costituzionale (art.97) che impone: "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che **siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione."**

D'altronde, come abbiamo verificato in questi anni il cedimento "buonista" degli insegnanti ha costituito un incentivo agli ulteriori tagli e degrado della scuola pubblica.



COBAS - Comitato di Base della Scuola

Sede Nazionale: Via Sannio 61, 00183 Roma

Tel. 06/70.452.452 - Fax 06/77.20.60.60

internet: www.cobas-scuola.org - e-mail: mail@cobas-scuola.org

Per difendere la scuola pubblica, il tuo stipendio, la tua funzione, la tua dignità, iscriviti subito ai COBAS